



COMUNE DI STORNARA

(Provincia di FOGGIA)

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 64 del 16/10/2025

Oggetto: CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CERIGNOLA PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE EX ART.26 CCNL 16/11/2023.

L'anno duemilaventicinque il giorno sedici del mese di ottobre alle ore 11:30 in Stornara e nel Palazzo di Città.

Regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del NIGRO ROBERTO e con l'intervento dei Sigg.ri:

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1.	NIGRO ROBERTO	Sindaco	X	
2.	GRANDONE ALESSANDRO	Vicesindaco	X	
3.	CIARALLO ROCCO	Assessore	X	
4.	RUSSO ADRIANA	Assessore	X	

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario Comunale Dott.ssa CUSMAI FABRIZIA.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Sig. Presidente sottopone per i provvedimenti della Giunta l'argomento indicato all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Dato Atto che il Sindaco del Comune di Stornara in data 03/09/2025 con nota acquisita al prot. al n. 6103 del 03/09/2025 ha richiesto in considerazione della obiettiva necessità del Comune di Stornara e nel rispetto del principio di leale collaborazione tra enti, l'utilizzo congiunto della Dott.ssa Pepe Grazia, dipendente a tempo pieno e indeterminato presso il Comune di Cerignola con il profilo di Assistente di Polizia Locale – categoria C, per n. 18 ore settimanali, eventualmente rinnovabile, ai sensi dell'art.26 del CCNL del 16/11/2022;

Vista la nota di riscontro del Comune di Cerignola acquisita al protocollo comunale al n. 7162 del 14/10/2025 con la quale il Comandante della Polizia Locale del Comune di Cerignola riscontra positivamente la richiesta di utilizzo parziale, fermo restando il consenso del lavoratore interessato del dipendente Dott.ssa Pepe Grazia, dipendente a tempo pieno e indeterminato presso il Comune di Cerignola con il profilo di Assistente di Polizia Locale – categoria C, per **18** ore settimanali, con le modalità previste dall’art. 26 del C.C.N.L. 16/11/2022 e per mesi dodici;

Considerato che il predetto utilizzo, viene autorizzato anche al fine di conseguire un’economica gestione delle risorse come disciplinato dall’art. 26 del C.C.N.L. 16/11/2022, che prevede che gli Enti Locali, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un’economica gestione delle risorse, possano utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti del comparto delle Regioni ed Autonomie Locali, per periodi predeterminati e per una parte di tempo di lavoro d’obbligo mediante convenzione e previo assenso dell’Ente d’appartenenza;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, e successive modificazioni;

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni; ed in particolare l’art. 36 che consente alle Amministrazioni di far fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali attraverso l’attivazione di tutte le forme flessibili di assunzione e di impiego previste dalla legge senza alcun limite temporale;

Visto il parere ARAN 104-14A5 dal quale si evince che in merito all’utilizzo parziale di personale di cui all’art. 14 del CCNL del 24.01.2004, ora art. 26 del C.C.N.L. 16/11/2022 per convenzione, deve intendersi un accordo o una intesa tra gli Enti interessati, per la quale risulta estranea la competenza del Consiglio;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Settore AA.GG ed Economico-Finanziario;

Visto lo Statuto Comunale vigente;

Visto lo schema di convenzione avente per oggetto “Convenzione per l’utilizzo a tempo parziale di personale dipendente di altri Enti del Comparto” da stipularsi tra il Comune di Stornara e il Comune di Cerignola per l’utilizzazione a tempo parziale della Dott.ssa Pepe Grazia per n. **18** ore settimanali e per il periodo di **mesi 12** (dodici), decorrenti dalla sottoscrizione della Convenzione, prorogabili, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

per le ragioni in premessa riportate e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di prendere atto della nota di riscontro del Comune di Cerignola acquisita al protocollo comunale al n. 7162 del 14/10/2025 con la quale il Comandante della Polizia Locale del Comune di Cerignola riscontra positivamente la richiesta di utilizzo parziale presso il Comune di Stornara, fermo restando il consenso del lavoratore interessato, della dipendente della Dott.ssa Pepe Grazia, dipendente a tempo pieno e indeterminato presso il Comune di Cerignola con il profilo di Assistente di Polizia Locale – categoria C, per **18** ore settimanali, con le modalità previste dall’art. 26 del C.C.N.L. 16/11/2022 e per mesi sei, prorogabili;
2. di stabilire la durata della autorizzazione in questione in mesi dodici, prorogabili, decorrenti dalla data della sottoscrizione della Convenzione, a far data dal 15/11/2025;
3. di approvare l’allegato schema di convenzione da sottoscrivere tra il Comune di Cerignola e il Comune di Stornara che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4. di dare atto che l’importo della retribuzione complessiva del dipendente utilizzato, relativo alle ore di lavoro prestato presso il Comune di Stornara è a carico del medesimo Ente e sarà trasferito al Comune di Cerignola nel rispetto delle modalità

previste in convenzione;

5. di dare mandato al Responsabile del Settore AA.GG. (Ufficio Personale) per la formale stipula dell'accordo e per tutti i successivi adempimenti conseguenti al presente atto;

6. di comunicare l'assunzione del presente provvedimento al Comune di Cerignola ed al dipendente interessato;

7. di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.

134, comma 4, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

CONVENZIONE EX ART. 26 DEL CCNL 16.11.2022

tra i Comuni di Cerignola e di Stornara per l'utilizzazione a tempo parziale di personale dipendente del Comune di Cerignola. Assistente di Polizia Locale Grazia Pepe

L'anno duemilaventicinque, il giorno _____, del mese di _____ (___/___/2025),

TRA

il Comune di Cerignola, rappresentato dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Gestionali, Dott.ssa Antonella Di Tuccio, che agisce in nome e per conto e nell'interesse esclusivo dell'Ente;

E

il Comune di Stornara, rappresentato in questo atto dalla Dott.ssa Cusmai Fabrizia in qualità di Responsabile del Settore AA.GG. che agisce in nome e per conto e nell'interesse esclusivo dell'Ente,

PREMESSO CHE:

- a norma dell'art. 26 del CCNL del 16/11/2022, "Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse, gli Enti Locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti cui si applica il presente C.C.N.L. per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione tra gli Enti e previo assenso dell'Ente di appartenenza";

- con nota prot. 6103 del 03/09/2025, il Sindaco del Comune di Stornara inoltrava, al Comune di Cerignola, richiesta all'utilizzo congiunto ex art. 26 del CCNL del 16/11/2023 dell'Assistente di Polizia Locale Grazia Pepe, attualmente dipendente del Comune di Cerignola, con il profilo professionale di – Cat. "C" – Pos. Econ. "C3", in servizio presso il Comando di Polizia Locale;
- con nota prot. n. 7162 del 14/10/2025 il Comandante della Polizia Locale del Comune di Cerignola, rilasciava il nulla osta all'utilizzo parziale dell'Assistente di Polizia Locale Grazia Pepe, per 12 (dodici) ore settimanali;
- il Comune di Cerignola con Delibera della Giunta Comunale n. _____ del _____ ha autorizzato l'Assistente di Polizia Locale Grazia Pepe ad effettuare prestazioni lavorative presso il Comune di Stornara, entro i limiti previsti dalla normativa vigente ed in orario di servizio per n. 18 (diciotto) ore settimanali, da regolarsi con la presente convenzione, per 12 (dodici) mesi con decorrenza dal 15/11/2025 e comunque dalla firma della convenzione;
- il Comune di Stornara con deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del ____/____/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, ha deliberato di valersi dell'operato dell'Assistente di Polizia Locale Grazia Pepe presso detto Comune per n. 18 (diciotto) ore settimanali, da regolarsi con la presente convenzione, per 12 (dodici) mesi con decorrenza dal 15/11/2025 e comunque dalla firma della convenzione;

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra le parti, come sopra rappresentate e costituite, si stabilisce e si stipula quanto segue.

ART. 1

Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzazione, da parte del Comune di Stornara, della

dipendente Assistente di Polizia Locale Grazia Pepe, in servizio a tempo indeterminato presso il Comando di Polizia Locale del Comune di Cerignola, con il profilo professionale di – Cat. “C” – Pos. Econ. “C3” e per lo svolgimento di identiche mansioni presso il citato Comune di Stornara. Il consenso da parte dell’Assistente di Polizia Locale Grazia Pepe è manifestato mediante la sottoscrizione della presente convenzione.

ART. 2

Durata

La durata è fissata per 12 (dodici) mesi decorrenti dal 15/11/2025 per l’eventuale proroga sarà sufficiente la semplice richiesta da parte del Comune di Stornara ferma restando la necessaria autorizzazione da parte del Comune di Cerignola.

ART. 3

Tempo di lavoro di assegnazione

La dipendente, Assistente di Polizia Locale Grazia Pepe, presterà servizio presso il Comune di Stornara per un tempo di lavoro pari a 18 (diciotto) ore settimanali, nel rispetto del vincolo settimanale d’obbligo e con l’articolazione settimanale dell’orario definita dai Comandanti di Polizia Locale dei rispettivi Comuni. La prestazione dovrà essere effettuata sulla base dell’organizzazione dell’orario di lavoro di entrambi i Comuni, come concordato, al fine di consentire il coordinamento di funzioni ed il raccordo con l’attività degli altri dipendenti del Comune medesimo, fermo restando il buon funzionamento dell’attività di entrambi gli Enti interessati.

ART. 4

Titolarità del rapporto e rapporti finanziari tra gli Enti

La titolarità del rapporto organico è conservata presso il Comune di Cerignola, a cui compete la

gestione degli istituti connessi con il servizio.

Il Comune di Cerignola corrisponderà direttamente alla dipendente il trattamento economico fisso e continuativo, nonché gli eventuali incrementi economici derivanti da eventuali rinnovi contrattuali relativi al periodo oggetto di convenzione, oltre, su autorizzazione del Comune di Stornara, a corrispondere direttamente al dipendente l'eventuale trattamento economico "accessorio". Il trattamento economico di cui al comma precedente, comprensivo dei relativi oneri fiscali e previdenziali a carico dell'Amministrazione comunale, saranno rimborsati mensilmente dal Comune di Stornara al Comune di Cerignola. Il rimborso avverrà, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta del Comune di Cerignola secondo le modalità e gli importi quantificati dal Settore Economico-Finanziario/Personale in proporzione all'orario di lavoro svolto nel Comune di Stornara.

ART. 6

Ferie e Malattia

Le ferie e gli altri congedi sono concessi dal Comune di Cerignola, in base all'articolazione della presenza in servizio del dipendente in convenzione. Le ferie concesse dal Comune di Stornara saranno comunicate all'ufficio personale del Comune di Cerignola. In caso di malattia la dipendente effettuerà le previste comunicazioni con le modalità previste dalla vigente normativa al Comune di Cerignola che, ove necessario rispetto alle modalità di articolazione dell'orario di lavoro tra i due Comuni, comunicherà lo stato di malattia al Comune di Stornara.

ART. 7

Risoluzione

La convenzione sarà risolta nei seguenti casi:

- per cessazione rapporto di lavoro con l'Ente titolare del rapporto di lavoro; - per scadenza della

presente convenzione;

- per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati; - per recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati;
- mancato rimborso da parte del Comune di Stornara al Comune di Cerignola delle somme dovute nei tempi e nei modi di cui all'art. 4. La risoluzione/recesso/rinuncia dalla presente convenzione è subordinata all'osservanza del periodo di preavviso a mezzo raccomandata A/R di almeno 15 (quindici) giorni, fatte salve le diverse ipotesi previste dalla legge o dai contratti collettivi.

ART. 8

Norme finali

Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni normative e contrattuali vigenti.

La presente convenzione è sottoscritta dalle parti, come sopra costituite, in rappresentanza delle rispettive Amministrazioni e dall'Assistente di Polizia Locale Grazia Pepe per accettazione di tutte le clausole ivi contenute.

Letto, approvato e sottoscritto

IL COMUNE DI CERIGNOLA IL COMUNE DI STORNARA

Dott.ssa Antonella Di Tuccio Dott.ssa Fabrizia Cusmai

Per espressa accettazione: L'ASSISTENTE DI POLIZIA LOCALE

Ass.te Dott.ssa Grazia Pepe

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il Sig. Dott.ssa Cusmai Fabrizia

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa CUSMAI FABRIZIA

IL PRESIDENTE
NIGRO ROBERTO